

STATUTO

**ROMANI DE MOLL S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOMI TN PIAZZA CESARE
BATTISTI 3

Numero REA: TN - 254058

Codice fiscale: 02846250229

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A AL

REP. N° 12749/10084

**STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"ROMANI DE MOLL S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, la Società a responsabilità limitata denominata:

"ROMANI DE MOLL S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

Dell'indicazione di "Impresa Sociale" deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

La Società ha sede in Nomi (TN).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 3

La Società si costituisce in forma di Impresa Sociale in quanto intende perseguire, senza scopo di lucro ed in via stabile e principale, attività d'impresa di interesse generale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività della società, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (**lett. e**);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**lett. f**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (**lett. i**);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (**lett. m**).

La Società, nel perseguire le attività di cui al comma precedente, si occupa

in particolare di progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di servizi educativi per l'infanzia. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

a) gestione di asili nido, micronidi, nidi aziendali, nidi familiari, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera, servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia, spazi gioco, ludoteche, centri educativi, centri ricreativi, centri estivi e invernali, laboratori educativi, servizi di animazione educativa e ogni altro servizio educativo rivolto all'infanzia, ai minori e alle famiglie;
b) progettazione, organizzazione e gestione di servizi educativi, pedagogici, didattici, ricreativi e formativi rivolti a bambini, minori, adolescenti, genitori, famiglie, comunità educanti, scuole, enti pubblici, enti del Terzo settore e soggetti privati;

c) svolgimento di attività educative, pedagogiche, didattiche, formative, culturali e ricreative di interesse sociale con finalità educativa, anche attraverso laboratori, incontri, seminari, percorsi di accompagnamento, attività di sensibilizzazione, iniziative territoriali e progetti di comunità;

d) attività di formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e perfezionamento professionale rivolte a educatori, insegnanti, coordinatori pedagogici, operatori dei servizi educativi per l'infanzia, personale ausiliario, responsabili di servizio, amministratori e soggetti operanti nei servizi educativi, scolastici, sociali e socio-educativi;

e) attività di supervisione pedagogica, coordinamento pedagogico, consulenza educativa, supporto metodologico, progettazione didattica, accompagnamento organizzativo-pedagogico e valutazione della qualità educativa, purché connesse ai servizi educativi per l'infanzia e ai percorsi educativi, formativi o didattici;

f) progettazione, realizzazione e gestione di percorsi di sostegno alla genitorialità, accompagnamento delle famiglie, conciliazione vita-lavoro, promozione del benessere dei minori e prevenzione della povertà educativa;

g) predisposizione di modelli organizzativi, strumenti operativi, linee pedagogiche, carte dei servizi, progetti educativi, documentazione educativa, procedure di qualità e strumenti di monitoraggio relativi ai servizi educativi per l'infanzia;

h) attività di ricerca, studio, documentazione, sperimentazione e innovazione nei campi dell'educazione, della pedagogia, dei servizi per l'infanzia, della formazione e della qualità dei servizi educativi;

i) servizi strumentali, di supporto, consulenza, accompagnamento organizzativo e assistenza tecnica resi ad enti del Terzo settore operanti nei servizi educativi, sociali, socio-educativi e formativi, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 117/2017 e dalla corrispondente disciplina applicabile all'impresa sociale.

Ai sensi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 2, 3° co. D.Lgs. 112/2017, la società potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale sopraelencate.

Rientrano tra tali attività diverse, se e nei limiti in cui siano secondarie e strumentali:

a) servizi di supporto amministrativo, organizzativo, gestionale, autorizzativo, contabile, rendicontativo e documentale connessi alla gestione di servizi educativi per l'infanzia;

b) supporto nella predisposizione di domande di autorizzazione,



accreditamento, convenzionamento, partecipazione a bandi, gare, affidamenti, coprogettazioni, rendicontazioni, piani economici, regolamenti interni e documentazione di servizio;

c) servizi di segreteria organizzativa, gestione iscrizioni, rapporti con famiglie e utenti, supporto alla fatturazione, alla rendicontazione e all'organizzazione del personale, purché funzionali o accessori ai servizi educativi, formativi e pedagogici svolti in via principale;

d) attività di comunicazione, promozione, divulgazione e informazione relative ai servizi educativi per l'infanzia, alla cultura pedagogica, alla genitorialità e alla qualità dei servizi educativi.

La Società potrà svolgere le proprie attività direttamente, in appalto, concessione, accreditamento, convenzione, coprogettazione, partenariato, rete, raggruppamento temporaneo, contratto di rete o altra forma di collaborazione con enti pubblici, enti del Terzo settore, imprese sociali, cooperative sociali, enti religiosi, fondazioni, associazioni, società, scuole, università e soggetti privati.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle autorizzazioni, accreditamenti, requisiti professionali, standard strutturali, organizzativi, igienico-sanitari, educativi e gestionali previsti dalla normativa nazionale, regionale, provinciale e locale applicabile ai servizi educativi per l'infanzia.

La Società, nei limiti di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 112/2017, potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione comunque di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni attività che sia riservata per legge a specifici soggetti.

Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee e reti d'impresa.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

Il capitale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Qualora consentito dalla normativa vigente, sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

ART. 6

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.



In caso di riduzione per perdite, può essere omissivo il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo.

ART. 7

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 8

E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 10

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ART. 11

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla disciplina seguente, nel rispetto dell'articolo 8 del D.lgs 112/17.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le generalità dell'acquirente o del beneficiario, il corrispettivo della cessione a titolo oneroso ovvero il valore della partecipazione oggetto del trasferimento a titolo gratuito, nonché tutte le altre condizioni del trasferimento.

La suddetta comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione loro spettante.



In caso di trasferimento a titolo oneroso la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e con le modalità sopra indicate la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo fra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato con i criteri e le modalità per la liquidazione della partecipazione del socio recedente.

Analogamente si procederà alla determinazione del corrispettivo in caso di trasferimento della partecipazione a titolo gratuito o nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso per un corrispettivo diverso dal denaro.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente o al beneficiario indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla rinuncia al diritto di prelazione, sia espressa che presunta in caso di mancata risposta nel termine sopra indicato.

Le quote non possono trasferirsi per causa di morte. Verificandosi, durante il corso della società, il decesso di un socio, la sua quota sarà trasferita agli altri soci sulla base del reale valore patrimoniale della quota risultante al momento del decesso nei termini e con le modalità previste dalla legge.

E' comunque data facoltà ai soci superstiti, purchè all'unanimità degli stessi, di acconsentire il trasferimento delle quote agli eredi del de cuius.

ART. 12

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- l) l'introduzione, la soppressione e la modificazione di clausole compromissorie.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 13

Salve le ipotesi diversamente disciplinate dalla legge o dal presente statuto, l'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che



Stefano Di Giusti
Alc.

Luigi Rimeccio



legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato con le modalità e nei limiti di cui all'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

ART. 14

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato assoggettato alle procedure previste dal C.C.I.A.A. o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera; nel calcolo delle maggioranze non dovrà tenersi conto della partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione avanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato con le modalità e nei limiti di cui all'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ART. 15

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti di cui agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 112/2017;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Ferma restando la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi indicati dalla legge, negli altri casi le decisioni dei soci possono essere adottate con delibera assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ART. 16

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati alla società mediante lettera raccomandata o PEC).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che i membri dell'organo amministrativo e di controllo assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario - se ed in quanto previsto dalla legge - onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.

ART. 17

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese o che giustificano la propria qualità di soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono diritto di voto) esibendo un titolo di

acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi ai sensi di legge.

ART. 18

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 19

La Società potrà essere amministrata da uno o più amministratori anche non soci.

All'atto della nomina i soci stabiliranno per il caso di pluralità di amministratori il loro numero fino ad un massimo di numero 5 (cinque) e se gli stessi costituiscano un Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013, l'assunzione della carica di amministratore, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 112/2017, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato;
- b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese;
- c) accertata esperienza nelle attività della società;
- d) non avere in corso controversie di alcun genere con la società.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 112/2017 non può essere nominato Presidente chi sia rappresentante degli enti di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. 112/2017.

ART. 20

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

In caso di nomina a tempo indeterminato è consentita la revoca in ogni tempo.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso siano stati nominati più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 21

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato

dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 22

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. posta elettronica agli indirizzi tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con PEC da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione - se ed in quanto previsto dalla legge - onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 23

All'organo amministrativo spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone limiti e compensi.

Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 24

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 25

Agli amministratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2,

lett. a), D.Lgs. 112/2017, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, secondo comma, D.Lgs. 112/2017, il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

LAVORATORI E VOLONTARI

ART. 26

Ai lavoratori della Società si applica quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs. 112/2017.

Nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 112/2017, è ammessa la prestazione dell'attività di volontariato.

ART. 27

Ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'Organo Amministrativo un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, in conformità a quanto previsto dal richiamato regolamento aziendale, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della Società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del C.C. ridotti della metà, i lavoratori, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. b), D.Lgs. 112/2017, nomineranno un componente sia del Consiglio di Amministrazione sia dell'Organo di controllo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 28

La Società nomina un organo di controllo ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 112/2017.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013, l'assunzione della carica di sindaco, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 112/2017, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato;
- b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese;
- c) accertata esperienza nelle attività della società;
- d) non avere in corso controversie di alcun genere con la società.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale; per la composizione ed il funzionamento si applicano le norme in materia di Società per Azioni.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale, nonché

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, come anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. 112/2017 e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche con riferimento ai gruppi di Imprese Sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, ovvero può essere esercitata dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge e nel ricorso dei requisiti da essa previsti.

Le riunioni dell'Organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO

ART. 29

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché, ove previsto dalla legge, la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della società.

ART. 30

Gli utili annuali e gli avanzi di gestione saranno destinati in conformità a quanto previsto all'art. 3 D.lgs. 112/2017 con deliberazione dell'Assemblea.

Salvo quanto previsto dall'art. 3 co. 3 comma D.Lgs. 112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a del medesimo articolo.

La società può costituire uno o più patrimoni ognuno dei quali destinato in via esclusiva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.lgs. n.

117/2017 a uno specifico affare.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

ART. 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 112/2017.

ART. 32

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 112/2017.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017, al D.Lgs. 117/2017 e le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata e comunque si richiama l'art. 1 del D.Lgs. 112/2017.